



CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 25

Del 5.06.2012

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale.

L'anno duemiladodici il giorno 5 del mese di GIUGNO alle ore 18,40 in INCISA IN VAL D'ARNO nella sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza STRAORDINARIA e di prima Convocazione nelle persone dei Consiglieri Signori:

	Presenti	Assenti
1. GIOVANNONI Fabrizio	X	
2. MUGNAI Giulia	X	
3. GHIANDELLI Margherita	X	
4. CIBRA Paola	X	
5. BIGONI Massimo		X
6. CENCETTI GIUSEPPE	X	
7. BODDI Cristina		X
8. LORENZINI Lorenzo	X	
9. ERMINI Tamara		X
10. PICCIOLI Simona	X	
11. CAMPUCCI Fabrizio	X	
12. FABIANI Silvia	X	
13. FIORAZZO Francesca	X	
14. GIORGI Gaspare Lucio	X	
15. BENENATI Patrizio	X	X
16. MAGNI Grazia	X	
17. GAMBASSI Paolo		X

(Sono presenti Consiglieri n. 12 sono assenti Consiglieri n. 5.)

ASSESSORI ESTERNI	Presenti	Assenti
1. MAZZOTTA Gianfranco	X	
2. DI STEFANO Mauro	X	
3.		
4.		
5.		
6.		

Assiste il Sottoscritto Dott. Roberto ONORATI, Segretario Generale, incaricato della relazione del verbale.

Il Sig. Lorenzo LORENZINI nella sua veste di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri sigg. CENCETTI, PICCIOLI e FIORAZZO per discutere e deliberare in merito all'oggetto sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno della presente assemblea.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ha espresso parere favorevole;

Premesso altresì che:

- con Delibera di C.C. n. 132 del 31.10.2000 è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale 16.01.1995 n. 5;
- con successive Delibere di C.C. il suddetto Regolamento Edilizio ed i relativi Allegati sono stati più volte integrati e modificati;

RITENUTO opportuno, alla luce della esperienza maturata in questi ultimi anni di applicazione delle suddette norme, di procedere ad apportare alcune modifiche e integrazioni al testo del Regolamento vigente, relativamente a vari aspetti, concernenti principalmente l'altezza dei Negozi di vendita, la Distanza minima dai confini, le Recinzioni di superfici coltivate nel Territorio Aperto, la Distanza dalle strade dei Rimessaggi per Hobby;

VISTI i seguenti Elaborati, predisposti a tale scopo dall'Ufficio Urbanistica ed Edilizia in data Giugno 2012:

- Modifiche e integrazioni al Regolamento Edilizio – Stato Sovrapposto;
- Modifiche e integrazioni al Regolamento Edilizio – Stato Variato;

VISTA la proposta di deliberazione a firma del Responsabile 3^ Settore "Assetto e gestione del Territorio", Arch. Renzo FAZZINI, in data 01.06.2012 che si fa propria e che forma parte integrante del presente atto;

Visti :

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento del Consiglio Comunale;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Giorgi), resi in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 64 della L.R. n. 1/2005, le modifiche e integrazioni del Regolamento Edilizio Comunale vigente, come stabilito nell'Elaborato "Modifiche e integrazioni al Regolamento Edilizio – Stato Variato", allegato al presente Atto;
- 2) di autorizzare gli Uffici competenti ad adottare tutti gli atti gestionali necessari e conseguenti ai sensi del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- 3) di dare atto che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000;
- 4) di dare atto che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile sulla proposta di delibera, non comportando la presente alcun onere finanziario.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisati i motivi d'urgenza;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Giorgi) resi in forma palese

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO
Provincia di Firenze

3° Settore – Assetto e Gestione del Territorio

RF	01.06.2012
c:\delibere.cc\Var-R.E.Giu.2012	

Al Consiglio Comunale
- S E D E -

OGGETTO: Modifiche e integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'Art. 64 della Legge Regionale 03.01.2005 n. 1: Approvazione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA

Premesso che:

- con Delibera di C.C. n. 132 del 31.10.2000 è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale 16.01.1995 n. 5;
- con successive Delibere di C.C. il suddetto Regolamento Edilizio ed i relativi Allegati sono stati più volte integrati e modificati;

RITENUTO opportuno, alla luce della esperienza maturata in questi ultimi anni di applicazione delle suddette norme, di procedere ad apportare alcune modifiche e integrazioni al testo del Regolamento vigente, relativamente a vari aspetti, concernenti principalmente l'altezza dei Negozi di vendita, la Distanza minima dai confini, le Recinzioni di superfici coltivate nel Territorio Aperto, la Distanza dalle strade dei Rimessaggi per Hobby;

VISTI i seguenti Elaborati, predisposti a tale scopo dall'Ufficio Urbanistica ed Edilizia in data Giugno 2012;

- Modifiche e integrazioni al Regolamento Edilizio – Stato Sovrapposto;
- Modifiche e integrazioni al Regolamento Edilizio – Stato Variato;

questo Ufficio

PROPONE

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 64 della L.R. n. 1/2005, le modifiche e integrazioni del Regolamento Edilizio Comunale vigente, come stabilito nell'Elaborato "Modifiche e integrazioni al Regolamento Edilizio – Stato Variato", allegato al presente Atto;
- 2) di autorizzare gli Uffici competenti ad adottare tutti gli atti gestionali necessari e conseguenti ai sensi del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- 3) di dichiarare la relativa Deliberazione immediatamente eseguibile;

Incisa in Val d'Arno, 01 Giugno 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to (Arch. Renzo Fazzini)

Allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale:

- Modifiche e integrazioni al Regolamento Edilizio – Stato Variato;

In visione:

- Modifiche e integrazioni al Regolamento Edilizio – Stato Sovrapposto;

COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO
Provincia di Firenze

3° Settore – Assetto e Gestione del territorio

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - art. 49.

Pareri allegati alla proposta di deliberazione avente ad

OGGETTO: Modifiche e integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'Art. 64 della Legge Regionale 03.01.2005 n. 1: Approvazione.

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione surrichiamata si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il seguente parere:

FAVOREVOLE

Incisa in Val d'Arno, li 01 Giugno 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to (Dott. Arch. Renzo Fazzini)

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione surrichiamata si esprime il seguente parere:

ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Incisa in Val d'Arno, li _____ .

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to (Daniela rag. DORI)

COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO

Provincia di Firenze



MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Stato Variato

Giugno 2012

Tecnici Incaricati: Arch. Renzo Fazzini e Geom. Francesco Poggesi

Omissis.

ART. 54 - DIMENSIONAMENTO DEI LOCALI

I requisiti dimensionali di locali ed alloggi dovranno garantire che gli stessi consentano un buon livello di comfort abitativo, in relazione a spazi, volume d'aria, arredabilità, fruibilità, e sicurezza.

Indifferentemente dalla dimensione, in ciascuna unità immobiliare devono essere assicurati alcuni servizi minimi che possono venire ampliati in relazione all'uso ed al numero dei possibili utenti. Tra le dotazioni minime rientrano anche le superfici all'aperto quali le terrazze, le logge, in cui lo spazio fruibile interno si estende, migliorandone la qualità d'uso. All'interno delle unità immobiliari potrà essere consentita la realizzazione di soppalchi solo se questi non riducono in maniera considerevole i requisiti di vivibilità degli ambienti in cui si inseriscono e con i criteri indicati dal presente Regolamento Edilizio.

54.1 classificazione dei locali.

I locali vengono compresi in due categorie:

- 1) locali abitabili od agibili;
- 2) locali accessori o di servizio.

Sono locali abitabili od agibili quelli in cui si svolge la vita, la presenza o l'attività delle persone.

Si individuano tre categorie di tali locali:

- a) soggiorni, sale da pranzo, cucine, camere da letto, cucine di superficie inferiori a mq. 9, posti di cottura;
- b) uffici, studi, sale di lettura, negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, sale di ristorazione, gabinetti medici, banche, istituti di credito;
- c) laboratori tecnico-scientifico, officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relative attività di lavoro, cucine collettive, lavanderie, parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle autovetture, ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite, magazzini, depositi od archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia, locali diversi dalle categorie a) e b) e riconoscibili nella categoria c).

Sono locali accessori o di servizio quelli nei quali la permanenza delle persone è limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni.

Si individuano tre categorie di tali locali:

- d) servizi igienici e bagni;
- e) magazzini o depositi dove la permanenza non è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizie, parti di autorimesse non rientranti nella categoria c), garages e simili, locali per macchinari che necessitano di scarsa sorveglianza, lavanderie e stenditoi, stalle, porcili, annessi agricoli, locali diversi dalle categorie d) ed e) e non riconducibili nella categoria f);
- f) ripostigli, locali macchine con funzionamento automatico, vani scala.

54.2 caratteristiche dei locali abitabili od agibili.

I locali di cui all'articolo precedente di categoria a) non possono misurare meno di:

- mq. 14, se si tratta di soggiorni o di camere da letto per due persone;
- mq. 9, se si tratta di camere da letto singole.

Ogni alloggio deve essere dotato di un locale di almeno 14 mq.

Qualora il locale soggiorno sia destinato anche ad altre funzioni (cottura, pranzo, ingresso ecc.) deve avere una superficie non inferiore a 18 mq.

I locali di categoria b) non possono misurare meno di 14 mq.

Le dimensioni minime dei locali di cui alla categoria c) sono stabilite in mq. 20 al netto dei vani accessori e con altezza minima di m. 3,00.

L'altezza minima dei locali di categoria a) è di m. 2,70; quella di categoria b) e c) m. 3,00; quella dei locali di categoria d) e f) è di m. 2,40. L'altezza dei locali di categoria b) destinati ad uffici, studi, e gabinetti medici e negozi di vendita può essere ridotta a ml. 2,70.

Per i locali abitabili sottotetto a copertura inclinata, l'altezza media deve essere di m. 2,70 con minimo di gronda di m. 2,20.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi, devono essere delimitati mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere consentito l'uso esclusivamente come ripostiglio o spazio di servizio.

Per ogni abitante, in un alloggio, deve essere assicurata una superficie abitabile, esclusi gli accessori, non inferiore a mq. 14 per i primi quattro abitanti e di mq. 10 per ciascuno dei successivi.

Il lato minore delle camere da letto e dei soggiorni non può essere inferiore a m. 2,5.

I locali abitabili o agibili, ivi compresi i monolocali, devono essere provvisti di finestra apribile all'esterno.

L'alloggio monovano, per una persona, deve avere una superficie, comprensiva dei servizi igienici non inferiore a mq. 28 e non inferiore a mq. 38 se per due persone.

Omissis.

ART. 120 – DISTANZE

120.1. - Distanza tra fabbricati:

Per distanza tra i fabbricati si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la parte più sporgente del fabbricato e quella prospiciente, esclusi, gli aggetti di coperture, gli elementi ornamentali, le pensiline e balconi a sbalzo, ecc. che non concorrono alla determinazione della sagoma dell'edificio, fermo restando le distanze minime previste dal Codice Civile.

L'obbligo del rispetto delle distanze opera tra costruzioni che si fronteggino anche solo in parte.

È ammessa, in conformità a quanto disposto dal Codice Civile, la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti.

Fatte salve le disposizioni del vigente P.R.G. e dei piani urbanistici attuativi, le distanze tra i fabbricati sono stabilite secondo i seguenti criteri:

a) per i nuovi edifici (intendendosi per questi gli immobili di nuova edificazione o quelli derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica) è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di ml. 10 tra pareti finestrate e pareti (anche non finestrate) di edifici antistanti e ml. 6 tra pareti non finestrate.

b) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi da quelli di ristrutturazione urbanistica potrà essere ammesso il mantenimento delle distanze preesistenti oppure la possibilità della loro riduzione fino al minimo previsto dalla precedente lettera a), quando superiori.

c) nelle aree libere circostanti i fabbricati è ammessa la costruzione di autorimesse o vani accessori, purché costituiscano un inserimento architettonicamente armonico in relazione agli edifici esistenti, rispettando le specifiche peculiarità urbane e la contemporaneità dei seguenti requisiti:

1) abbiano un'altezza di gronda non superiore a ml. 2,50;

2) si trovino ad una distanza di almeno ml. 5,00 dai fabbricati circostanti, quando l'altezza di gronda non superi l'altezza del davanzale dei locali di abitazione più bassi prospicienti l'autorimessa o il vano; nel caso in cui la gronda dell'autorimessa o del vano superi l'altezza di detto davanzale, la distanza di ml. 5,00 sarà aumentata del supero di altezza oltre il davanzale. L'autorimessa o il vano accessorio con le suddette caratteristiche potrà essere eretta sul confine senza impedire al vicino di fabbricare a distanza di ml. 5 dal confine stesso, salva sempre

l'osservanza delle distanze regolamentari degli altri fabbricati, e potrà essere eretta sul confine anche se il vicino abbia già costruito a distanza di ml. 5 dal confine stesso.

120.2. - Distanza minima dai confini:

Per distanza minima dai confini, si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente la parte più sporgente del fabbricato ed il confine di proprietà prospiciente, esclusi, gli aggetti di coperture, gli elementi ornamentali, le pensiline e balconi a sbalzo, ecc. che non concorrono alla determinazione della sagoma dell'edificio, fermo restando le distanze minime previste dal Codice Civile.

Fatte salve le disposizioni del vigente P.R.G. e dei piani urbanistici attuativi, la distanza dai confini di proprietà dovrà essere comunque non inferiore a ml. 5; detta distanza minima è riferita ai soli confini tra due proprietà private e contigue, non rilevando, a tal fine, eventuali diverse delimitazioni (limiti di zone territoriali omogenee e simili), le strade od altri spazi pubblici o di uso pubblico.

Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini non si applicano ai volumi completamente interrati, purché i medesimi non fuoriescano rispetto alla quota del terreno anche a sistemazione avvenuta.

Fermo restando quanto disposto dal presente Regolamento per distanza tra fabbricati relativamente alle autorimesse ed ai vani accessori, è consentita, in conformità a quanto disposto dal Codice Civile, la realizzazione dei fabbricati sul confine nei seguenti casi:

- a) costruzioni da realizzarsi a ridosso di edifici già esistenti sul confine di proprietà con appoggio al muro reso comune o con l'edificazione in aderenza al medesimo;
- b) costruzioni da realizzarsi sul confine di proprietà in forza della libertà di scelta del primo edificante (principio della prevenzione).

Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini non si applicano altresì nelle aree libere circostanti i fabbricati dove è ammessa la costruzione di autorimesse o vani accessori fuori terra, purché costituiscano un inserimento architettonicamente armonico in relazione agli edifici esistenti, rispettando le specifiche peculiarità urbane e la contemporaneità dei requisiti di cui all'art. precedente 120.1 terzo comma lettera C.

Onassis

REGOLAMENTO EDILIZIO

ALLEGATO N° 3

PRESCRIZIONI DI MASSIMA SULLE TECNICHE COSTRUTTIVE E SUI MATERIALI DA IMPIEGARE NEL TERRITORIO APERTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI FABBRICATI, OPERE PERTINENZIALI, RECINZIONI, LINEE E CABINE ELETTRICHE

- 3.A) NUOVI FABBRICATI.
- 3.B) COSTRUZIONE DI SINGOLE ATTREZZATURE PRIVATE AFFINI ALLA RESIDENZA ED ALLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE.
- 3.C) COSTRUZIONI DI RECINZIONI NEL TERRITORIO APERTO.
- 3.D) REALIZZAZIONE DI NUOVE LINEE ELETTRICHE E COSTRUZIONE DI NUOVE CABINE ELETTRICHE.

OMISSIS..

3.C) COSTRUZIONI DI RECINZIONI NEL TERRITORIO APERTO.

Nelle aree classificate dal vigente R.U. come territorio aperto si possono recintare, in caso di motivata necessità, solo i resedi di limitata estensione, non superiori a mq. 1.000 intorno alle abitazioni e ai fabbricati urbani o rurali. La recinzione dovrà appoggiarsi o allinearsi a muri di fabbricati, muri a retta, balzi, ciglionamenti, strade, corsi d'acqua, filari alberati, siepi o altri elementi riconoscibili sul territorio;

Le recinzioni devono essere realizzate con rete a maglia sciolta o similari, montata su paletti di ferro o legno fissati al suolo, avere un'altezza complessiva non superiore a ml. 2,00, e non dovranno essere completate con ricorsi di filo spinato;

Le recinzioni assentite dovranno comunque essere occultate mediante piantagione di siepi, di essenze tradizionali, di pari altezza, di cui all'Allegato n. 5 del R.E.;

Sui fronti strada è consentita la realizzazione di muretti di limitata altezza (cm. 50 circa), realizzati in pietra a faccia vista stuccata a calce o mattoni intonacati, sormontata da ringhiera metallica a disegno semplice compresi i cancelli d'ingresso.

Le superfici coltivate e le proprie aree di pertinenza, possono essere recintate con rete metallica del tipo a maglie alte rettangolari (da ovini) aventi alla base maglie con misure utili per il libero transito della piccola fauna, sostenute da pali di legno naturale, per un'altezza massima di m. 2,00.

Le recinzioni potranno essere mantenute fintanto che la fauna ungulata sia considerata in soprannumero e potenzialmente dannosa per le colture, da verificare da parte delle amministrazioni entro un periodo massimo di cinque anni;

Tutte Le recinzioni assentite dovranno lasciare libero il transito sulla viabilità vicinale, dove è vietato ogni tipo di chiusura. Deve essere altresì garantito il transito sulla viabilità podereale e sui sentieri, mediante realizzazione di adeguate aperture dotate di cancelli provvisti di idonei e semplici sistemi di apertura per il transito pedonale. Deve essere altrettanto garantita la immediata chiusura del cancello una volta che questo è stato utilizzato per l'attraversamento della recinzione. Nei tratti recitati privi di accessi viabili o con accessi particolarmente distanti, dovrà essere realizzato un congruo numero di attraversamenti pedonali, la cui distanza massima dovrà essere non superiore a 150 m., con le caratteristiche precedentemente descritte.

Non è consentita la trasformazione delle aree recintate secondo, le disposizioni del presente articolo, in fondo chiuso.

Nel caso di recinzioni per allevamenti dovrà essere presentato un apposito progetto esecutivo di recinzione, che individui materiali e modalità costruttive.

In casi particolari qualora si tratti di completamento o modifiche di recinzioni esistenti potrà essere prescritto l'adeguamento alle presenti norme anche della recinzione esistente.

Comune di Incisa in Val d'Arno

E' assolutamente vietata la recinzione di aree boscate o appezzamenti di terreno ricadenti in zona boscata;

Omissis ...

REGOLAMENTO EDILIZIO

ALLEGATO N° 4

**PRESCRIZIONI DI MASSIMA SULLE TECNICHE COSTRUTTIVE E SUI MATERIALI
DA IMPIEGARE PER LA REALIZZAZIONE DI ANNESSI AGRICOLI E RIMESSAGGI
PER HOBBY**

4.A) NUOVI ANNESI AGRICOLI.

4.B) RIMESSAGGI PER HOBBY.

Omissis.

4.B) RIMESSAGGI PER HOBBY

La costruzione di rimessaggi agricoli sui fondi coltivati a titolo di hobby non ricompresi in Aziende Agricole, previsti dal vigente R.U. è consentita previa presentazione di un progetto che dimostri l'inesistenza di altre strutture simili nel fondo, le finalità del nuovo rimessaggio ed il rispetto delle dimensioni massime previste dal R.U. art. 33 comma 4°, cioè:

Superficie del fondo	Superficie lorda max dell'annesso
da 1.000 a 5.000 mq.	Mq. 10
da 5.000 a 10.000 mq.	Mq. 15
oltre 10.000 mq.	Mq. 20

I nuovi rimessaggi dovranno essere collocati all'interno del fondo di pertinenza in posizione laterale, in prossimità della viabilità minore di accesso al fondo stesso, possibilmente a ridosso di cigliature, balzi o muri a secco esistenti.

I rimessaggi dovranno essere realizzati fuori terra con le seguenti caratteristiche tipologiche ed estetiche:

- struttura e infissi esterni ed interni in legno verniciato (naturale o verniciato nei colori marrone e verde);
- assenza di fondazioni;
- funzione portante verticale con montanti in legno infissi nel terreno e con eventuale rinfiacco in calcestruzzo magro;
- funzione portante orizzontale da parte del paramento esterno in legno o con eventuali catene interne in legno;
- copertura in coppi e tegole ovvero previa valutazione d'impatto, coperture in pannelli simil cotto ardesiati, ect;
- assenza di qualsiasi pavimentazione esterna;
- pavimentazione interna con autobloccanti posati direttamente su letto di sabbia.

Parametri Dimensionali : - Altezza massima ml. 2,30 in gronda e ml. 3,00 al colmo;
 - Distanza Confini ml. 5,00 dai confini di proprietà;
 - Distanza dalle strade ml 5,00;
 - Distanza dai fabbricati ml. 10,00.

Non è consentita la realizzazione di nessun impianto tecnologico.

Non è altresì consentita la realizzazione di servizi igienici, di caminetti, la costruzione di tettoie o altre strutture esterne al rimessaggio.

Il richiedente, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, si impegna a garantire la cura e la coltivazione continua del fondo. Detto impegno verrà riportato nella Concessione Edilizia e l'abbandono e l'incuria del fondo agricolo costituirà elemento per la revoca della Concessione stessa.

Non è ammessa la costruzione di rimessaggi sui fondi ottenuti da frazionamenti eseguiti dopo l'approvazione del Regolamento Edilizio.

Omissis..

IL PRESIDENTE
f.to (Lorenzo LORENZINI)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Roberto ONORATI)

Copia della presente deliberazione è pubblicata il 20.06.2012 all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Registrata al n. 265

Incisa in Val d'Arno, li 20.06.2012

IL MESSO COMUNALE
(Maria Rillo)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **divenuta esecutiva il 5.06.2012**

perché la stessa è stata dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

per la decorrenza del termine di giorni **DIECI** dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000).

Incisa in Val d'Arno, li 5.06.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Roberto ONORATI)

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.



IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA
(Gabriella Operi)

Incisa in Val d'Arno, li 20.06.2012